

Roma, 19 ottobre 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ad Assaereo

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0018937

Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – L. n. 92/2012 – ammortizzatori sociali – programmi CIGS attivati entro il 31 dicembre 2012.

L'Assaereo ha presentato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in ordine alla abrogazione, da parte della L. n. 92/2012 e a partire dal 1° gennaio 2013, dell'art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). Tale disposizione prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223”*.

L'istante chiede in particolare se tale abrogazione abbia effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa, *“mantenendo gli stessi (anche dopo il 1° gennaio 2013) la dimensione temporale già concordata e la medesima disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo”*.

La procedura indicata dall'art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale nonché di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali.

In tale ambito l'accordo sindacale acquista dunque una assoluta "centralità" – come evidenziato anche dall'istante – rappresentando un elemento che, in ragione dei suoi contenuti, **può considerarsi dirimente in ordine alla risoluzione della problematica esposta.**

Nel contesto, infatti, i decreti ministeriali di concessione del trattamento risultano meramente attuativi dell'accordo e, quindi, **si ritiene che siano integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell'accordo, secondo il principio del *tempus regit actum*.**

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP